

## NOTA INFORMATIVA N. 17/2015

### LA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI SI AMPLIA E ACQUISTA CERTEZZE

*Ancora interventi sulle norme che regolano la deducibilità delle perdite su crediti: sono eliminate le incertezze sul momento in cui la deduzione deve essere operata ed è ampliato il novero delle procedure assimilate a quelle concorsuali (includendo i piani di risanamento e le procedure estere equivalenti) che consentono la deduzione della perdita. Un'opportuna e breve disamina sulla valutazione dei crediti secondo i principi contabili e le norme tributarie.*

#### 1. Premessa

Dopo le novità introdotte dal decreto sviluppo (D.L. 22 D.L. 22 giugno 2012, n. 83) e dalla legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013) in relazione ai quali si richiamano le note informative 21/2012 e 6/2014, il decreto per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147) modifica ulteriormente la disciplina delle perdite su crediti.

Appare pertanto opportuno un breve excursus aggiornato delle norme civilistiche e fiscali in materia di valutazione dei crediti, evidenziando le novità introdotte dall'ultimo decreto.

#### 2. Principi civilistici e contabili.

Come è noto, la determinazione dei crediti iscritti in bilancio deve essere effettuata in base al loro presumibile valore di realizzazione (art. 2426, n. 8, cod. civ.).

Il principio contabile OIC 15, *i crediti*, 2014, che integra ed interpreta, sul piano della tecnica le norme di legge, distingue i crediti a seconda che si siano o non si siano manifestate situazioni di inesigibilità (per contestazioni o per insolvenza o per ogni altro motivo). Nel primo caso la probabile svalutazione, da accantonare al "fondo svalutazione crediti", deve essere eseguita previa analisi dei singoli crediti e quindi determinata singolarmente per ciascun credito in sofferenza. Nel secondo caso può essere effettuata una stima complessiva o per singole categorie di crediti (inclusi i crediti ceduti *pro solvendo* e tenendo conto anche di sconti ed abbuoni normalmente concessi al momento dell'incasso) con applicazione di percentuali forfettarie di svalutazione (calcolate in base all'esperienza aziendale), la cui validità deve essere periodicamente verificata, anche se è di uso comune l'utilizzo della percentuale fiscale dello 0,5% (vedi successivo § 3).

Le rettifiche ai crediti per ragioni diverse dall'inesigibilità (ad esempio per resi di prodotti o rettifiche di fatturazione per revisione prezzi o altre contestazioni), se relative a ricavi di competenza dell'esercizio vanno portate direttamente a riduzione dei ricavi e, se relativi a ricavi di precedenti esercizi, costituiscono sopravvenienze passive, da imputare alla voce B.14 del conto economico, oneri diversi di gestione.

Le perdite su crediti "realizzate" e quindi di natura non valutativa derivanti, ad esempio, da sentenze, transazioni o prescrizione sono rilevate alla voce B.14 del conto economico, per la parte che non trova capienza nel fondo svalutazione crediti eventualmente accantonato.

### 3. Criteri fiscali

Le norme tributarie distinguono le svalutazioni per rischi su crediti e le perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi.

Le svalutazioni per rischi su crediti verso clienti (per insolvenze manifestatesi sulla base di elementi non ancora certi e precisi o per insolvenze solo potenziali) sono deducibili in ciascun esercizio nei limiti dello 0.5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, ma solo fino al raggiungimento del 5% del suddetto valore, cosicché, se il fondo di accantonamento supera tale percentuale, l'eccedenza concorre a formare il reddito d'impresa (art. 106, co. 1, D.P.R. 917/1986). La svalutazione dello 0.5% si calcola anche sui crediti ceduti, in tutto o in parte, *pro solvendo*, prescindendo dal metodo usato nel contabilizzare la cessione.

Le perdite su crediti, la cui inesigibilità si è già manifestata, si considerano "realizzate" e quindi deducibili se la perdita, imputata a conto economico, risulta da elementi certi e precisi che, ai sensi dell'art. 101, co. 5, sussistono nei seguenti casi:

a) se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o assimilate, sempre per la parte che eccede il fondo di accantonamento indicato nel capoverso precedente. Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, dalla data del decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa, che ammette alla procedura di concordato preventivo, che apre la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e che omologa l'accordo di ristrutturazione e, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, dalla data di ammissione ad una procedura estera equivalente e di iscrizione nel registro delle imprese del piano attestato di risanamento.

Per quanto riguarda l'importo della perdita sui crediti verso debitori che il tribunale ha ammesso al concordato preventivo e di cui ha omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti o con cui sono stati conclusi piani attestati di risanamento, si ritiene che sia ammesso in deduzione non l'intero ammontare del credito, ma la percentuale che il debitore non garantisce di pagare e di cui, pertanto, si ha la certezza del mancato incasso.

b) quando il credito è di modesta entità (tale si considera un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro e 2.500 euro per le altre imprese) e sia scaduto da oltre sei mesi. La sussistenza delle due condizioni (importo e scadenza) deve essere verificata alla data di chiusura del periodo d'imposta e occorre considerare

gli importi dei singoli crediti e non quello complessivo per cliente; il credito va singolarmente considerato se portato da una fattura riferita ad una singola operazione di vendita o di prestazione di servizi. La deduzione fiscale rileva sia se l'impresa imputi il componente negativo a perdita sia a titolo di svalutazione.

Il decreto internazionalizzazione risolve finalmente, anche se solo a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, le incertezze sull'individuazione dell'esercizio di competenza della perdita, la cui deduzione è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui sono scaduti sei mesi, per i crediti di modesta entità, o in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale e sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (ad esempio, per effetto della cessione del credito a terzi o per avvenuta prescrizione dello stesso ovvero per effetto della stipula di un accordo a saldo e stralcio). In altre parole, la perdita su crediti non deve essere contabilizzata necessariamente per intero nell'esercizio in cui la procedura concorsuale si considera aperta, ma anche, in tutto o in parte, negli esercizi (anche successivi a quello di inizio della procedura) in cui, secondo il prudente apprezzamento degli amministratori, la stessa si manifesta con certezza e precisione.

Allo stesso tempo, sono risolte anche le problematiche per gli operatori che avessero operato una svalutazione contabile non deducibile di un credito di modesto importo o nei confronti di un'impresa successivamente assoggettata ad una procedura concorsuale o assimilata, e non avessero esercitato la deduzione nei periodi in si fossero verificati i requisiti per la deduzione (data della sentenza di fallimento, scadenza dei sei mesi, ecc.). Con norma a carattere interpretativo valida anche per gli esercizi pregressi, viene previsto che le svalutazioni contabili dei suindicati crediti non dedotte nei periodi di competenza fiscale, sono comunque deducibili non oltre l'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

Ad esempio: nell'esercizio 2011 l'impresa imputa in bilancio, senza dedurlo ai fini fiscali, un accantonamento a fondo svalutazione crediti per 1.000, di cui 500 riferibili ad un credito nei confronti di un cliente che fallisce nel 2013, e 500 ad una svalutazione "per masse"; l'impresa non effettua la variazione in diminuzione dal reddito in misura pari all'importo del credito verso il cliente fallito o all'importo dei crediti di modesta entità che trovino capienza nella svalutazione "per masse" in bilancio. In tali casi, la svalutazione sarà deducibile nell'esercizio in cui i crediti sono cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili (ad esempio, a seguito di cessione del credito o del decreto di chiusura del fallimento).

c) allorché il diritto alla riscossione del credito sia prescritto, indipendentemente dall'importo. Ne consegue che è possibile dedurre una perdita su crediti, anche se imputata al conto economico di esercizi precedenti, ma non oltre il periodo d'imposta in cui il diritto si prescrive, pena la violazione del principio di competenza.

d) in caso di cancellazione degli stessi dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili e quindi in dipendenza di eventi quali, a titolo esemplificativo: la cessione *pro-soluto* ad un istituto bancario; la rinuncia volontaria ad un credito che realizzi una scelta di convenienza per l'impresa o per le quali si

manifesti eccessivamente onerosa l'azione di recupero (ancor meglio se comprovata dal giudizio di un legale, dall'esito negativo di azioni esecutive, dall'irreperibilità o dalla manifesta ed oggettiva situazione di illiquidità ed incapienza patrimoniale del cliente, ecc.); la conclusione di un accordo transattivo.

In tale ultimo caso occorre precisare che, qualora la transazione chiuda una lite sulla regolarità della fornitura, il relativo onere non rappresenta una perdita su crediti, ma una rettifica del ricavo o una sopravvenienza passiva e, di conseguenza, è direttamente deducibile senza che sia necessario utilizzare previamente il fondo svalutazione crediti.

Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di contestare la scelta imprenditoriale e di sindacare l'inerenza delle perdite su crediti laddove derivanti da un'operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità. Ad esempio, in caso di cessione del credito, particolare cautela dovrà essere posta nella scelta di un cessionario che sia una società finanziaria autorizzata ai sensi dell'art. 106 t.u. bancario o che non appartenga al gruppo del cedente sempreché il corrispettivo non sia manifestamente incongruo in relazione al valore di presumibile realizzo.

22 ottobre 2015